

REGOLAMENTO CONSULTA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA-S.It.I

Art. 1

La "Consulta" è un organo che promuove il confronto e la crescita delle Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e la discussione delle diverse problematiche di competenza igienistica, di Sanità Pubblica e di management sanitario.

Art. 2

La "Consulta" è composta da due Rappresentanti, un titolare ed un sostituto, per ogni Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante elezione interna tra gli iscritti di ogni Scuola e deve essere formalizzata al Coordinatore Nazionale con l'invio di un verbale (format in allegato). Non è possibile candidarsi se si è iscritti all'ultimo anno di corso. L'elezione dei rappresentanti della Consulta avviene in una finestra di tempo che va dai 60 ai 15 giorni precedenti l'inizio del Congresso Nazionale in cui si rinnovano le cariche societarie.

I rappresentanti rimangono in carica per due anni dall'elezione. L'acquisizione del titolo di specializzazione non è motivo di decadenza.

Art. 2 bis

Si può procedere ad elezione dei Rappresentanti della Consulta durante periodi diversi rispetto a quelli indicati nell'articolo 2 nel caso in cui una Scuola rimanga priva di rappresentanza.

Art. 3

Ciascuna Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ha diritto ad un solo voto.

Art. 4

Per considerare valida la riunione della Consulta è necessario il raggiungimento del numero legale fissato nella metà più uno dei componenti, in prima convocazione, e dei 2/5 in seconda convocazione.

Art. 4 bis

Ciascuna Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva può farsi rappresentare per delega dal Rappresentante di un'altra scuola. Ciascun Rappresentante può rappresentare nell'ambito della stessa riunione più Scuole di Specializzazione, ma esclusivamente al fine del raggiungimento del numero legale necessario per dare inizio alla riunione.

Art. 5

La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno con cadenza decisa preferibilmente alla prima riunione annuale, ovvero durante la riunione successiva a quella convocata in occasione del Congresso Nazionale. La riunione viene indetta, con un preavviso di almeno 20 giorni, dal Coordinatore Nazionale della Consulta.

Art 5.bis

Le riunioni della Consulta sono organizzate dalle sedi delle Scuole di Specializzazione che aderiscono alla Consulta. In occasione delle riunioni potranno essere organizzati, in parallelo, dalla scuola ospitante, eventi formativi quali convegni, workshop o seminari.

Art. 6

Tutti i rappresentanti della "Consulta" devono essere in regola con l'iscrizione annuale alla Società.

Art. 7

La "Consulta" adempie ai seguenti compiti:

- discute l' "ordine del giorno" della riunione e ne fissa quello della successiva;
- propone e promuove tematiche di interesse per i Medici in Formazione Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva;
- propone e promuove l'integrazione e la collaborazione della Consulta con altre associazioni o enti interessati alla Sanità Pubblica;
- propone e promuove i bisogni dei Medici in Formazione Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva con i docenti delle Scuole di Specializzazione anche attraverso idonei organi societari della SItI.

Art. 8

I fondi necessari per garantire la partecipazione dei Rappresentanti alle riunioni della "Consulta" possono essere reperiti tra i Medici in Formazione Specialistica e/o richiesti alla SItI (costituendo un fondo a loro dedicato) e agli Istituti di appartenenza.

Art. 9

La Consulta elegge , congiuntamente al rinnovo di tutte le cariche societarie, un Coordinatore Nazionale, un Vice Coordinatore Nazionale e un Segretario. Gli incarichi hanno durata biennale e sono rinnovabili e revocabili. In caso di dimissioni, il ruolo di Coordinatore Nazionale è ricoperto fino a fine del mandato dal Vice Coordinatore Nazionale. L'acquisizione del titolo di specializzazione non è motivo di decadenza dagli incarichi ricoperti.

Art. 9 bis

L'elezione degli incarichi previsti dall'articolo 9 avviene a scrutinio segreto. Tutti i Rappresentanti della Consulta sono eleggibili. Ogni Scuola ha diritto ad un solo voto.

È eletto Coordinatore Nazionale il candidato che riceve più voti, Vice Coordinatore Nazionale e Segretario rispettivamente il secondo e il terzo dei più votati.

Art. 10

I compiti del Coordinatore Nazionale, coadiuvato dal Vice-Coordinatore Nazionale e dal Segretario sono:

- convocare le riunioni della Consulta delle quali redige l'Ordine del Giorno, . uditi i componenti;
- individuare la sede adatta ad ogni riunione;
- presiedere le riunioni;
- redigere il verbale della seduta con l'ausilio del Segretario.
- fornire copia del verbale ai componenti della Consulta;
- rappresentare la Consulta e le istanze da essa formulate presso il Consiglio Direttivo delle Regioni SItI.

Art 10 bis

Il Coordinatore Nazionale può nominare, sentito il parere della Consulta, i membri nel ruolo di "Responsabile" di una tematica o attività di particolare interesse per i Medici in Formazione Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva. La Consulta può dichiarare decaduto un "Responsabile" con votazione favorevole dei 2/3 dei rappresentanti presenti alla riunione della Consulta. Alla figura del Responsabile è attribuito il ruolo di rappresentanza della Consulta in merito alla tematica per cui è stato nominato.

Art.11

I dati raccolti attraverso le indagini della Consulta possono essere analizzati e presentati congiuntamente ad associazioni o gruppi esterni ad essa, solo se questo avviene in collaborazione con la Consulta stessa e dopo approvazione collegiale.

Art. 12

Il Coordinatore Nazionale, il Vice Coordinatore Nazionale e il Segretario possono essere dichiarati decaduti singolarmente o congiuntamente su proposta di almeno un quarto dei componenti della Consulta e con votazione a favore della mozione della metà +1 della totalità dei componenti la Consulta. Cause che possono portare all'inizio di tale procedura sono:

- mancata convocazione del numero minimo di riunioni;
- mancata rappresentanza delle istanze approvate dalla Consulta presso gli organi dove essa è rappresentata;
- inadempienza nello svolgere il proprio ruolo.

Art. 12

Su invito approvato dalla Consulta, è consentita la partecipazione alle riunioni a tutti i Medici in Formazione Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva e a soggetti esterni non componenti della Consulta.,

Sono regolarmente aggiornati sulle attività della Consulta e invitati a partecipare alle riunioni in qualità di uditori i Medici in Formazione Specialistica che partecipano ai Consigli Direttivi Regionali e chi ha ricoperto, in passato, il ruolo di Coordinatore Nazionale

Art. 13

È consentito alla Consulta, nel corso della prima riunione annuale, di scorporare dall'elenco dei rappresentanti delle scuole quelli che nel precedente anno non hanno preso parte a riunioni della Consulta.

Art. 14

Per la modifica del Regolamento della "Consulta", è necessario il voto favorevole della metà+1 dei componenti.